



COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

La Città delle Cento Acque

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA

RENDE NOTO

Presso gli Uffici Comunali possono essere presentate le domande per l'accesso ai seguenti benefici di cui agli articoli 65 e 66 della legge 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani, dell'Unione Europea, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente **residenti in questo Comune con tre o più figli minori**. Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, hanno diritto all'assegno anche i titolari dello status di rifugiati politici.

Sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti.

Il valore dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (nuovo ISEE emesso a partire dal 01.01.2015) non deve essere superiore ad **€ 8.555,99**.

L'importo dell'assegno, se spettante in misura intera, è pari ad **€141,30 mensili**, è concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, sulla base dei dati forniti dal Comune, per 13 mensilità.

La domanda di concessione dell'assegno deve essere presentata, **per l'anno 2015, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2016.**

ASSEGNO DI MATERNITA'

Hanno diritto all'assegno di maternità le madri residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs. n. 3/2007 ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche che non beneficino dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D.Lgs. n. 151/2001. Hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, a condizione che la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06/02/2007, n.30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 5);

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (nuovo ISEE emesso a partire dal 01.01.2015), non deve essere superiore ad **€16.954,95**.

L'assegno di maternità è concesso dal Comune ed erogato dall'INPS e viene corrisposto per cinque mensilità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenuti nell'anno 2015, previa presentazione della domanda **entro sei mesi dalla nascita** del figlio o in caso di affidamento preadottivo o di adozione dal momento dell'ingresso del minore nel nucleo familiare.

L'importo, se spettante in misura intera, è pari ad **€ 338,89 mensili**, per la durata di 5 mesi (per un importo complessivo di **€ 1.694,45**).

In caso di parto gemellare l'importo dell'assegno è corrisposto per ciascun figlio nato.

Via Rimembranza, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – 089 9821220
Fax 089 9821227 – elettorale@comune.acerno.sa.it – protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
www.comune.acerno.sa.it





COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

La Città delle Cento Acque

I modelli di richiesta degli assegni di maternità e/o per nuclei familiari con almeno tre figli minori potranno essere ritirati presso la Casa Comunale, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Le richieste, debitamente compilate e firmate dal richiedente dovranno essere consegnate all'Ufficio protocollo del Comune, corredate dalla **Dichiarazione Sostitutiva Unica** e dal certificato **NUOVO ISEE** (se in possesso) ovvero dal protocollo INPS di ricevuta di presentazione della DSU e dalla copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Per le richiedente cittadine extracomunitaria occorre allegare anche una fotocopia del permesso di soggiorno a tempo indeterminato/carta di soggiorno.

Il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISEE è effettuato presso i centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi **alla Sig.ra VILLECCO Loredana – tel. 089/9821217**

Acerno, 28.04.2015

*Il Responsabile dell'Area
F.to dott. Sergio Gargiulo*